

COMUNE DI ROMENTINO

Provincia di Novara

ORDINANZA

n. 22

Data 28-04-2023

OGGETTO:

DISCIPLINA DELLA ZONA TRAFFICO LIMITATO. ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO ELETTRONICO DEI VARCHI DI ACCESSO. PRESCRIZIONI PER L'ISTITUZIONE E LORGANIZZAZIONE DELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO NEL CENTRO STORICO.

L'anno duemilaventitre il giorno ventotto del mese di aprile nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO	che con deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 11.04.2022, si provvedeva, ai sensi dell'art. 7 del D.L.vo n. 285/92, all'istituzione di due Zone a Traffico Limitato (Z.T.L.1 e Z.T.L.2) nelle aree (evidenziate in rosso (ZTL1) e verde (ZTL2) nella planimetria allegata), caratterizzate dal divieto di transito nelle seguenti località: Z.T.L. 1: Via Chiodini (dai civici 1 e 8 a Piazza San Giovanni) Via dei Conti Caccia (dai civici 1 e 2 ai civici 3B e 14) Piazza San Giovanni Piazza Garibaldi Via Don Bosco Via Roma (dai civici 1 e 2 ai civici 5 e 8) Via Martelli Z.T.L. 2: Via Del Basso Piazza Saint Marcel a fascia variabile in intervalli temporali opposti;
DATO ATTO	che con la medesima deliberazione, la Giunta Comunale esprimeva la volontà di dotarsi di un sistema elettronico automatizzato e continuo di controllo degli accessi alla Z.T.L.1, con lo scopo di identificare i veicoli in transito attraverso ciascun varco al fine di verificare l'autorizzazione all'accesso alle zone controllate, aderendo pienamente ai principi espressi nel DPR 250/99;
PRESO ATTO	del fatto che, in data 27.05.2022 con lettera prot. n. 5570, si è

	provveduto a proporre istanza al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Direzione Generale per la Sicurezza Stradale, per il rilascio di un provvedimento di autorizzazione al Comune di Romentino all'installazione ed all'esercizio di impianto omologato per la rilevazione elettronica dell'accesso dei veicoli alle ZTL, ai sensi del DPR 250/99 ed in data 13.07.2022 il Ministero stesso ha rilasciato l'Autorizzazione n. 307, con lettera prot. 8407;
DATO ATTO	che il sistema di rilevazione installato per il controllo elettronico degli accessi alle zone a traffico limitato denominato "GATE CONTROL EVO" è omologato da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con decreto dirigenziale n° 162 del 06.05.2021;
ATTESO	che il procedimento di acquisizione e gestione delle immagini è conforme al disposto del DPR n. 250 del 22 giugno 1999 "Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell'articolo 7, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e che le modalità di utilizzo dei dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della Strada sono conformi alle prescrizioni del punto 5.3 del provvedimento in materia di videosorveglianza dell'8/4/2010 da parte del garante per la protezione dei dati personali;
VISTA	la deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 11.12.2019 che già istituiva la Zona a Traffico Limitato anche in Via Don Bosco in modo permanente;
SPECIFICATO	 che per le finalità del presente provvedimento si definiscono: ZONA A TRAFFICO LIMITATO: area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli; CIRCOLAZIONE: il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada; AREA ZTL: le strade ricomprese nella perimetrazione riportata nel documento planimetrico allegato al presente atto; VARCO: l'accesso alla ZTL controllato con impianto di rilevazione elettronica; e che all'interno della ZTL non insistono plessi scolastici, pertanto non sussiste la problematica relativa all'accesso dei veicoli degli utenti della scuola;
CONSIDERATA	la necessità, a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e dell'integrità del patrimonio stradale, di dover disciplinare la circolazione stradale nelle vie e nelle piazze interessate dalle Zone a Traffico Limitato;

CONSIDERATO	quindi, che necessita definire la circolazione a sensi unici sulla base della valutazione della conformazione delle strade interessate, al fine di garantire la sicurezza della circolazione;
TENUTE PRESENTI	le caratteristiche tecniche delle vie in questione e del traffico che vi si svolge, valutate in relazione alla sicurezza della circolazione;
DATO ATTO	di assumere il presente provvedimento, in attuazione del processo decisionale dell'ente ed a conclusione delle attività e degli interventi posti in essere per l'operatività del sistema delle due Z.T.L. con controllo elettronico automatizzato degli accessi;
VISTA	la legge 7.8.90, n. 241 ed in particolare l'art. 3, in ossequio al quale, nel preambolo che precede, sono esplicate le motivazioni, nonché le ragioni giuridiche del presente atto amministrativo;
VISTO	il Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed in particolare gli artt. 5, 6, 7, 158, comma 2, lett. I) ed il relativo Regolamento di Esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 ed in particolare I il suo art. 135, comma 14;
SENTITO	il parere dei competenti Uffici Comunali;
VISTO	l'art. 107 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

1. L'istituzione delle seguenti Zone a Traffico Limitato, in cui vige il "Divieto di transito" ai veicoli di tutte le categorie, ad eccezione dei velocipedi e di quelli autorizzati meglio sotto descritti, ed il "Divieto di sosta" per tutti i veicoli ad eccezione dei velocipedi, nelle aree comprendenti le seguenti vie (vedi tavola allegata):

> Z.T.L. 1:

- Via Chiodini (nel tratto compreso tra L.go Pombia-civico 1- e Piazza San Giovanni)
- Via dei Conti Caccia (nel tratto compreso tra Piazza San Giovanni -civici 1 e 2- e Piazza Bonomi -civici 3B e 14)
- Piazza San Giovanni (su tutta l'area della stessa)
- Piazza Garibaldi (su tutta l'area della stessa)
- **Via Don Bosco** (per tutta la sua estensione ed in modo permanente per l'intero anno solare dalle ore 00.00 alle ore 24.00);
- **Via Roma** (nel tratto compreso tra Piazza Garibaldi -civici 1 e 2 e Piazza Bonomi -civici 5 e 8);

• **Via Martelli** (per tutta la sua estensione);

Nei seguenti periodi ed orari:

dal 1 maggio al 31 ottobre

dalle ore 18.00 alle ore 05.00 del giorno successivo per le giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato e dalle ore 05.00 di domenica e festivi alle ore 05.00 del giorno successivo,

oltre che durante tutte le manifestazioni che verranno appositamente segnalate, con il pannello a messaggio variabile di "ZTL attiva" e apposita segnaletica;

> Z.T.L. 2:

- **Via Del Basso** (per tutta la sua estensione);
- Piazza Saint Marcel (su tutta l'area della stessa)

Nei seguenti periodi ed orari:

<u>Permanente</u>: per l'intero **anno solare** dalle ore **00.00** alle ore **24.00**,

<u>A fascia variabile</u>: dal 1 maggio al 31 ottobre, dalle ore 05.00 alle ore 18.00 per le giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato;

- 2. l'abrogazione della precedente ordinanza n. 09 del 12.01.2022 del Responsabile dell'Area Vigilanza;
- 3. Nei periodi temporali di libero transito ed anche per gli autorizzati durante la vigenza della ZTL2:
 - I. L'istituzione della segnaletica stradale di "Senso Unico" di marcia in Via Del Basso dall'intersezione con Largo Pombia sino all'intersezione con Piazza Saint Marcel con direzione verso la stessa e della segnaletica stradale di "Dare Precedenza" e di "Rotatoria" all'intersezione con Piazza Saint Marcel;
- II. l'istituzione sulla medesima **Via del Basso** di una corsia di "**Passaggio Pedonale**" sul lato destro della strada:
- III. l'istituzione, a completamento del senso unico di cui al punto "4", su **Piazza Saint Marcel** all'intersezione con Via Del Basso, della segnaletica stradale di "**Senso Vietato**", con obbligo per i conducenti dei veicoli che circolano all'interno della Piazza di uscire dalla stessa all'intersezione con Via Della Posta, oltre all'istituzione, all'intersezione con via Della Posta, della segnaletica di "**Passaggi consentiti**";
- IV. l'istituzione della segnaletica stradale, a completamento della segnaletica di rotatoria di cui al punto "4", su **Via Della Posta** all'intersezione con Piazza Saint Marcel, della segnaletica stradale di "**Senso Vietato**" verso Piazza Saint Marcel:
- V. l'istituzione su **Piazza Saint Marcel** del **"Divieto di fermata"** su tutta la piazza ed in **Via del Basso** su ambo i lati;

VI. l'istituzione, della segnaletica di "Limite massimo di velocità a 20 Km/h" in Via Del Basso ed in Piazza Saint Marcel, oltre a quella di "Transito vietato ai veicoli di altezza superiore a 4.00 m e larghezza superiore a 2.50 m".

ACCESSO E TRANSITO ALL'INTERNO DELLE Z.T.L. DISCIPLINA AUTORIZZATORIA

Sarà consentito, il **libero accesso e transito** alle ZTL ai seguenti veicoli:

- Veicoli della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale, della Polizia Provinciale, della Polizia Penitenziaria e in genere degli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 C.d.S., contraddistinti dagli appositi simboli istituzionali;
- Veicoli di soccorso sanitario contraddistinti da apposita simbologia;
- Veicoli dei Vigili del Fuoco e delle Forze Armate identificabili;
- Veicoli per la Protezione Civile contraddistinti dall'apposita simbologia per interventi da eseguire all'interno della Z.T.L.;
- Veicoli destinati alla raccolta di rifiuti soldi urbani o alla pulizia della Z.T.L.;
- Taxi e veicoli di noleggio con conducente;
- Veicoli appartenenti ad Istituti di Vigilanza Privata con scritta identificativa dell'istituto per interventi all'interno della Z.T.L.;
- Veicoli a braccia, velocipedi e monopattini elettrici.

Sarà consentito, il **libero accesso e transito alle ZTL, con comunicazione preventiva delle targhe** quando possibile o, inderogabilmente non oltre le 48 ore successive al transito, ai sequenti veicoli:

- Veicoli della A.S.L (Azienda Sanitaria Locale), o delle Associazioni di Volontariato che effettuano servizi di assistenza sanitaria, sociale od infermieristica o dei servizi di assistenza a domicilio per interventi da eseguire all'interno della Z.T.L.;
- Veicoli della Guardia Medica o di medici in visita, per interventi da eseguire all'interno della Z.T.L.;
- Veicoli di Enti e Amministrazioni Pubbliche contraddistinti da apposita simbologia, o necessariamente in incognito;
- Veicoli destinati al matrimonio (solo auto della sposa) o veicoli destinati a servizi funebri con un'auto al seguito,
- Veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacita motorie, munite di contrassegno rilasciato ai sensi dell'art. 381 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada;
- Veicoli a propulsione elettrica o ibrida di cui al comma 9 bis dell'art. 7 C.d.S.;
- Veicoli di clienti strutture ricettive con pernottamento comprovato;
- Veicoli utilizzati per interventi urgenti di riparazione ricadenti all'interno della Z.T.L.

Sarà consentito l'accesso ed il transito alle ZTL, **previa comunicazione e Permesso**, ai veicoli di:

 Residenti e domiciliati in ZTL – un permesso senza scadenza per veicolo, con obbligo di comunicare variazioni o cessazioni di residenza o domicilio.

- L'iscrizione anagrafica non comporta automaticamente il rilascio di permesso all'accesso: ne dovrà essere richiesto il rilascio al Comando Polizia Locale.
- Proprietari/possessori a titolo legale di autoveicolo con posto auto disponibile nella ZTL (garage, rimessa pubblica o privata, area privata) – un permesso senza scadenza per veicolo, con obbligo di comunicare variazioni o cessazioni di disponibilità;
- Parenti prossimi o persone eventualmente indicate di residenti nella ZTL aventi impedimenti fisici, temporanei o permanenti, debitamente certificati – un permesso senza scadenza, con obbligo di comunicare variazioni o cessazioni di residenza del parente;
- Pubblici Esercizi, esercizi commerciali e altre attività, con sede all'interno della ZTL – un permesso senza scadenza per veicolo, con obbligo di comunicare variazioni o cessazioni di attività;
- Manifestazioni temporanee un permesso temporaneo per veicolo che dovrà essere utilizzato ai fini dell'organizzazione della manifestazione. Le targhe dei veicoli con i motivi per cui dovranno accedere alla ZTL dovranno essere comunicate almeno 48 ore prima al Comando Polizia Locale;
- Consegne a domicilio in fascia serale nelle Z.T.L. (ad esempio consegna pizze) – un permesso senza scadenza per veicolo, con obbligo di comunicare variazioni o cessazioni di attività.

SISTEMA DI CONTROLLO ELETTRONICO DELLE ZTL

L'attivazione del sistema di controllo elettronico degli accessi in ZTL, avviene mediante l'utilizzo di un impianto di rilevazione, omologato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, installato in corrispondenza dei tre varchi di Via Chiodini 1 all'intersezione con Largo Pombia, Via Roma 5, all'intersezione con Piazza Bonomi, e Via IV Novembre all'intersezione con Via Roma, solo relativamente alla **Z.T.L.1**.

Il Comandante di Polizia Locale per esigenze di carattere generale e di interesse pubblico, potrà stabilire la disattivazione parziale o totale del sistema.

Al Comando di Polizia Locale è attribuita, altresì, la facoltà di sospendere temporaneamente gli obblighi ed i divieti disposti per le Z.T.L., per straordinari, contingenti ed urgenti motivi di pubblica sicurezza e/o di sicurezza della circolazione stradale, provvedendo, se del caso, anche alla disattivazione del sistema di rilevamento elettronico delle infrazioni.

SEGNALETICA STRADALE E DELIMITAZIONI DELLE Z.T.L.

Agli accessi / uscite delle Z.T.L. è installata la segnaletica stradale di divieto di transito di cui alle figure II. 322/a e II. 322/b, art. 135 del D.P.R 16.12.1992 n° 495, oltre ai pannelli a messaggio variabile che indichino l'attivazione delle Z.T.L. (come da progetto di segnaletica in planimetria allegata).

La segnaletica verticale all'interno delle Z.T.L. viene limitata al minimo indispensabile previsto per legge e autorizzazione, in modo da garantire il massimo rispetto del contesto architettonico del centro storico.

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico, oltre che con la pubblicazione all'Albo Pretorio, anche mediante l'apposizione della prescritta segnaletica orizzontale e verticale, oltre che della segnaletica con pannelli luminosi a messaggio variabile.

Ogni altra disposizione contraria alla presente, precedentemente emanata in merito, è da ritenersi abrogata.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni, dalla scadenza del termine di affissione.

Il Responsabile del procedimento amministrativo relativo al presente provvedimento è il Responsabile della Polizia Locale e si può prendere visione degli atti relativi allo stesso presso l'ufficio di Polizia Locale durante l'orario di apertura al pubblico.

La ditta installatrice del sistema di controllo elettronico dei transiti, eventualmente coadiuvata dall'Ufficio Tecnico Comunale, è incaricata della collocazione della regolare prescritta segnaletica, oltre che della segnaletica con pannelli a messaggio variabile.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare la presente Ordinanza.

I trasgressori saranno puniti secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360.

Protocollo n. 5077

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ivana Dott.ssa Medina

 $Documento\ firmato\ digitalmente\ in\ originale\ ai\ sensi\ del\ D.Lgs.\ 82/2005\ s.m.i.\ e\ norme\ collegate$